



Consiglio Regionale della Campania

Prot. N 104 /2020/Ben

Napoli, 29 /05/2020

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio

S E D E

Oggetto: trasmissione PdL " Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie /Psicologo di Base (PdB) post Covid 19

Si allega alla presente la proposta di Legge a firma del Consigliere Regionale ,dott.ssa Flora Beneduce ,avente oggetto "Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie/ Psicologo di Base (PdB) post Covid 19

Il Consigliere regionale
Dott.ssa Flora Beneduce



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE (P.D.L.)

TITOLO: Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie / Psicologo di Base (PdB) post Covid 19

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come rilevato dai maggiori organismi internazionali, OMS in testa, è oggi ampiamente riconosciuto come non si possa parlare di salute senza includere il concetto di salute psicologica; ovvero di salute psicofisica.

Le ricerche hanno infatti dimostrato che accanto a bisogni di salute di carattere fisico, la presenza e la soddisfazione dei bisogni psicologici risulta altrettanto importante e fondamentale per la salute psicofisica degli individui.

Si è riscontrato come una parte consistente delle richieste che le persone rivolgono ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera scelta (PLS) risulta incongruente e si connota invece più sul versante psicologico nei termini di ascolto, accoglienza e relativo intervento.

La presenza dello Psicologo delle Cure Primarie di base (PdB) così come ampiamente dimostrato dalle esperienze Europee (Olanda, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi etc..) contribuisce a produrre benessere nella cittadinanza, contribuisce alla riduzione della spesa farmacologica, di quella per gli accertamenti diagnostici (richieste di esami inutili in soggetti ansiosi o ipocondriaci), e contribuisce inoltre a ridurre le richieste improprie ed incoerenti, con l'effetto di ottimizzare il tempo di lavoro del MMG e del PLS: in sostanza la presenza dello PdB contribuisce a sviluppare un miglior rapporto prestazione/ore lavoro impiegate.

In particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare costante nel tempo come da follow up dimostrabili.


L'istituzione della figura dello psicologo delle Cure Primarie (PdB) rappresenta l'evoluzione di funzioni professionali essenziali per la salute della collettività che il mutamento dei bisogni socio-sanitari dei cittadini rende, alla luce della pandemia da Covid 19, ancor più necessaria per la qualità delle cure e la sostenibilità.

La novità sta nella proattività e nell'estensione dell'assistenza alle famiglie e alla comunità, contestualizzato in questo momento storico che stiamo vivendo, ma finalizzato ad un modello organizzativo di assistenza territoriale, incentrato sull'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle necessità cliniche assistenziali: un approccio quindi a rete del sistema di assistenza primaria



Consiglio Regionale della Campania

con l'integrazione dei servizi socio sanitari e le risorse delle comunità locali per la promozione della salute; la continuità della cura e la comunicazione integrata con gli utenti.



2. RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio Regionale in quanto agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi già attribuiti al Sistema Sanitario Regionale.



Consiglio Regionale della Campania



3. ARTICOLATO

Il P.D.L. si compone di n. 7 articoli:

Articolo 1- Finalita' ed istituzione della figura dello Psicologo di base territoriale ;

Articolo 2 -Individuazione dei compiti dello Psicologo di base territoriale;

Articolo 3 -Istituzione degli elenchi provinciali degli Psicologi di base territoriali;

Articolo 4 - Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell 'assistenza psicologica;

Articolo 5- Istituzione dell'Osservatorio Regionale;

Articolo 6- Norma finanziaria;

Articolo 7-Entrata in vigore .



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1 - Finalita' ed istituzione della figura dello Psicologo di base territoriale

La Regione Campania , nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di Base territoriale (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ai sensi dell'art.12 del Decreto Legge n. 35 del 30 aprile 2019 , convertito con Legge n . 60 del 25 giugno 2019.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2 - Individuazione dei compiti dello Psicologo di base territoriale

1. Lo Psicologo di base (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale; egli affianca medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, perseguendo la prevenzione e promozione del benessere individuale e della collettività.

2. Viene Istituita la figura di un Dirigente Psicologo dipendente per ogni Azienda Sanitaria, con compiti di referente clinico, coordinamento, e programmazione per la psicologia di base territoriale. Il Dirigente Psicologo referente si colloca come interfaccia con la Regione Campania per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. Al Dirigente Psicologo referente, faranno capo gli Psicologi di Base Territoriali (PdB).

3. Lo psicologo di base, come descritto nell'art. 2 comma 1, opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria.

-Identifica precocemente le problematiche emotive a carattere evolutivo;

-Procede all'inquadramento psicodiagnostico;

- Gestisce i problemi di adattamento che caratterizzano il normale ciclo della vita che in taluni soggetti possono essere fonte di importante disagio se non tempestivamente accolti;

Tale disagio, se ignorato o non correttamente supportato, potrebbe:

a) essere trattato farmacologicamente;

b) convertirsi in un disagio somatico :


c) trasformarsi in una possibile psicopatologia.

E' da evidenziare, che la figura professionale PdB, istituita con la Proposta di Legge, possa interagire con una figura professionale territoriale /comunitaria già prevista dal Patto della Salute 2019/2021 : l'IFeC (Infermiere di Famiglia e Comunità).



Consiglio Regionale della Campania

4. Lo Psicologo di Base (PdB) che assume in carico la richiesta di assistenza, sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. E' fatto obbligo al PdB redigere relazione annuale da trasmettere al PdB referente (interfaccia con i servizi competenti del SSR).
6. L'intervento dello PdB deve essere :
 - a) gratuito;
 - b) breve (tre/ quattro incontri+ follow up);
 - c) focale;
 - d) facilmente accessibile;
 - e) eventualmente indirizza e accompagna verso altre forme di presa in carico (servizi sociali, S.E.R.D. etc)
7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base (PdB).



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 -Istituzione degli elenchi provinciali degli Psicologi di base territoriali

1. Viene istituito l'elenco provinciale degli Psicologi di base territoriale (PdB)
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell'articolo 2.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4 - Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell 'assistenza psicologica

La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 5 ART. 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5- Istituzione dell'Osservatorio Regionale

La Regione Campania d'intesa con le AA.SS.LL. ,AA.OO. ,AA.OO.UU, con i Comuni, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con l'Università di Psicologia della Campania, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un Organismo Indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale.

2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo .

3. Rappresentanti degli Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell'Anziano) possono partecipare ,in qualita' di componenti ,all'Osservatorio Regionale .

4. La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare gratuitamente all'esercizio della funzione di Osservatorio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6- Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in complessivi 600.000, 00 € per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 si fa fronte con i fondi già attribuiti alle AA.SS.LL per il Sistema Sanitario.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7-Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.C.

Il Consigliere Regionale
Dott.ssa Flora Beneduce

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the regional councilor. The signature is cursive and appears to read 'Flora Beneduce'.